

ALLEGATO A) - CAPITOLATO



COMUNE DI SAONARA Prov. di Padova

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PERIODO: A.S. 2017-18, 2018-19, 2019-20

CIG è 7065979654

Art. 1 - Oggetto, durata ed ammontare dell'appalto

- 1.1 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di trasporto degli alunni delle scuole, ubicate sul territorio comunale, dell'infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.
- 1.2. L'appalto ha durata di tre anni che sono riferiti ai seguenti anni scolastici (a.s.): a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.
- 1.3 L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 306.000,00= (Iva esclusa) ed è posto come importo a base d'asta. Si precisa che gli oneri della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze previsti nel DUVRI sono pari ad € 1.200,00=.
L'importo di cui sopra corrisponde un valore annuo di euro 102.000,00=, comprensivo di euro 400,00= per gli oneri della sicurezza sopra descritti.
L'importo è stato calcolato sulla base d'asta dell'appalto relativo allo scorso anno scolastico considerato il periodo del presente appalto che risulta essere triplicato con possibilità di ulteriore ripetizione del servizio.

Art. 2 - Descrizione del servizio

- 2.1 Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
La ditta appaltatrice espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza sufficienti a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo

possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 50 minuti per tutte le zone del Comune.

Art. 3 ñ Percorsi e orari.

3.1 Dovranno essere garantiti dall'aggiudicatario gli orari indicati nell'allegato 1 del presente capitolato, indicativi. I percorsi dettagliati e le fermate verranno elaborati dalla ditta aggiudicatrice, partendo dallo storico dell'anno precedente e in base alle richieste dell'utenza per l'anno in corso, e comunicati e approvati dall'ufficio comunale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico; gli stessi vanno ripetuti per ogni giorno di attività previsto dal calendario scolastico e dovranno comunque tener conto prioritariamente delle esigenze delle scuole.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire delle fermate supplementari, a suo insindacabile giudizio, senza che questo comporti alcuna maggiorazione del corrispettivo dovuto.

Ai soli fini della formulazione dell'offerta, si indica, in base ai dati riferiti all'anno scolastico 2016/2017, il numero medio delle corse settimanali è previsto in 40, effettuate con l'utilizzo di n. 2 mezzi.

3.2 L'offerente deve effettuare un sopralluogo del territorio comunale ed in particolare nelle strade e nei luoghi in cui deve essere effettuato il servizio al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; la dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo dovrà essere presentata in sede di gara.

3.3 Nei percorsi di servizio per alunni frequentanti le scuole dell'infanzia autonome paritarie, le scuole assicureranno la sorveglianza degli alunni con personale a loro carico all'uopo individuato, in misura di uno per automezzo.

3.4 Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione comunale in funzione delle esigenze rappresentate dalle autorità scolastiche e pertanto sono da ritenersi indicativi. Gli autobus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati. Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio. Di norma le fermate sono individuate in prossimità dell'abitazione degli utenti, e comunque non distanti da essa più di 200 metri. Per i bambini delle scuole dell'infanzia la raccolta ed il rilascio avviene dall'abitazione.

3.5 È vietata la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun tragitto. Gli alunni devono essere consegnati ai genitori o ad adulti di fiducia dagli stessi segnalati.

3.6 La variazione della lunghezza del percorso, sia in aumento che in diminuzione, contenuta entro il 5% del chilometraggio medio giornaliero non comporterà variazioni del corrispettivo annuo.

3.7 L'Amministrazione si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato come previsto dall'art. 5.c. 6 del presente capitolato.

Art. 4 ñ Servizi integrativi.

4.1 Il prestatore del servizio deve effettuare, oltre ai trasporti indicati al primo comma del presente capitolato, il trasporto degli alunni tra i vari plessi scolastici ovvero diversi edifici e strutture all'interno del territorio comunale o per uscite didattiche limitatamente ai Comuni contermini, come da offerta tecnica in sede di gara, per ciascun anno scolastico. Per tali servizi integrativi la funzione di accompagnamento sarà svolta dal personale docente. Per ogni servizio aggiuntivo effettuato dovrà essere inviata comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione, comprensivo di uno schema riepilogativo relativo alle corse integrative fatte fino a quel momento.

4.2 Le attività di cui al precedente punto devono essere previste in orari compatibili con il normale svolgimento del servizio di trasporto; l'Amministrazione comunale dovrà comunicare le date nelle quali sono richiesti tali servizi con almeno sette giorni di anticipo dal loro svolgimento.

Art. 5 ñ Modalità di espletamento del servizio.

5.1 Il comune, nel mese di giugno, provvede a comunicare al prestatore del servizio l'elenco delle domande di trasporto scolastico presentate dai vari utenti per l'anno scolastico successivo. Il prestatore del servizio, partendo dal percorso dell'anno precedente e verificando la compatibilità delle varie richieste dell'utenza per l'anno scolastico interessato:

- analizza le varie richieste, al fine di programmare il servizio, proponendo il percorso, le fermate e gli orari in base alle domande pervenute;
- comunica al comune, entro il 15 luglio, le domande accoglibili e quelle non accoglibili. Per le domande non accoglibili, dovrà essere allegata una relazione con specifica motivazione tecnica relativamente ad ogni singolo eventuale caso di diniego, tenendo presente che dovrà essere studiata e valutata da parte della ditta ogni possibile soluzione fattibile, al fine di limitare al massimo il numero delle domande non accolte solo ai casi in cui sia effettivamente e tecnicamente impossibile. Tali elenchi verranno poi pubblicati, a cura degli uffici comunali, nel sito internet del comune.
- Il prestatore del servizio deve, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, inviare al comune la programmazione completa e nel dettaglio del servizio di trasporto, partendo dallo storico dell'anno precedente e in base alle richieste dell'utenza per l'anno in corso, eventualmente aggiuntisi anche oltre le date precedentemente indicate, dando comunicazione del percorso dettagliato, di orari e fermate.
- Il comune provvederà ad approvare lo stesso, o a chiederne e concordare con la ditta modifiche e/o integrazioni. Per la programmazione di cui sopra, il prestatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente capitolato e dagli altri atti di gara, facendo in modo che i percorsi individuati e proposti garantiscano un servizio il più ampio possibile nei confronti delle richieste dei vari utenti, in modo da limitare al massimo i casi di non accoglibilità delle domande pervenute.
- Il prestatore del servizio deve inoltre dare la massima collaborazione in ogni momento dell'anno per eventuali modifiche o cambiamenti del servizio; deve inoltre partecipare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, ad eventuali assemblee o riunioni con gli utenti.
- Nell'organizzazione dei servizi il prestatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite, anche in corso d'anno, dall'Ufficio Istruzione.
- Il prestatore del servizio dovrà farsi carico, tramite il proprio personale, della raccolta completa di tutte le attestazioni di pagamento (ed eventuale Isee, nel caso in cui gli utenti fruiscano di una retta agevolata) relative al trasporto scolastico da parte degli utenti, nonché della trasmissione delle stesse all'ufficio Pubblica Istruzione, corredate da un elenco completo dei ragazzi trasportati (diviso tra Saonara e Villatora, in ordine di scuole materne, primaria e secondaria e infine in ordine alfabetico degli utenti per ogni tipo di scuola) e con le relative ricevute di pagamento (ed eventuali attestazioni Isee) allegate. La trasmissione del materiale summenzionato completo, da parte della ditta, dovrà essere effettuata all'ufficio Istruzione a completamento del ricevimento da parte di tutti gli utenti delle ricevute di versamento; pertanto, la consegna delle stesse dovrà essere sollecitata, per evitare ritardi, direttamente dal personale della ditta agli utenti stessi. Le ricevute in questione dovranno comunque essere trasmesse dalla ditta all'ufficio comunale entro e non oltre il 30 ottobre per la prima rata e il 28 febbraio per la seconda rata (scadenza pagamento retta per gli utenti: 30.09 e 31.01). Nel caso alcuni utenti non avessero ancora ottemperato entro tali date, nonostante i ripetuti solleciti mirati, documentati nella nota di trasmissione al comune, il prestatore del servizio dovrà inviare una nota all'ufficio Istruzione con indicazione dettagliata dei nominativi degli inadempienti, dell'indicazione dettagliata del numero e data di solleciti effettuati, contestualmente all'elenco complessivo di tutti gli altri utenti.

5.2 Il servizio di trasporto degli alunni è effettuato sulla base del calendario dell'anno scolastico, comunicato alla ditta concessionaria dal Comune, ed in modo da conciliarsi con le attività didattiche, i cui tempi di svolgimento sono forniti dalla scuola; in base ad essi la ditta provvederà ad organizzare, di conseguenza, le relative linee.

Il prestatore per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale di riserva sufficienti a coprire i servizi in ogni periodo richiesto dal presente capitolato.

- 5.3 La Ditta concessionaria è tenuta ad effettuare il prelevamento degli alunni delle scuole dell'infanzia presso il domicilio degli stessi, degli alunni delle scuole primarie e secondarie alle fermate segnalate dai cartelli, predisposti in conformità con le vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale. Nell'effettuazione del servizio la Ditta concessionaria è tenuta a garantire il minor tempo di permanenza possibile degli alunni sugli automezzi, che comunque non può eccedere il tempo massimo di 50 minuti per ciascuna corsa in tutto il territorio.
- La ditta dovrà svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Servizio di trasporto scolastico, che si richiama come parte integrante del presente atto e si considera accettato da parte della ditta per ogni disposizione in esso prevista; in particolare i percorsi dovranno di massima essere svolti da e per il plesso scolastico di pertinenza territoriale della residenza dell'utente, e formulati in base alle richieste di anno in anno presentate dall'utenza; ai fini della formulazione dell'offerta, vedasi percorsi descritti allegato sub 2) al presente Capitolato.
- 5.4 Il personale addetto al trasporto ha l'obbligo di provvedere alla consegna degli alunni stessi al personale ausiliario o insegnante addetto al plesso scolastico.
- 5.5 All'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari). Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata.
- 5.6. Il chilometraggio annuo base su cui è strutturato il servizio del presente capitolato, riferito all'anno scolastico 2016/2017, è di **Km 25.000,00# ca.**
- Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs 50/2016 il Comune si riserva, comunque, la possibilità di aumento o di diminuzione del chilometraggio, in relazione alle misure adottate al riguardo dagli organi competenti alla razionalizzazione delle sedi scolastiche e delle relative utenze. Nella lettera di offerta dovrà essere indicato, oltre al prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio, come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'appalto, anche il prezzo a chilometro, in base alla stima chilometrica di cui al presente punto 5.6.
- Nel caso di variazioni in aumento o diminuzione a detta percentuale, l'importo per la parte in eccesso o in difetto rispetto al limite percentuale del 50% del valore annuo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs 50/2016, sarà rideterminato in base alla variazione del numero di chilometri, sulla base del prezzo al chilometro, risultante dalla seguente operazione matematica:
- canone annuo offerto (IVA esclusa) diviso il numero dei chilometri annuali
moltiplicato il n. di km eccedente il succitato limite del 50%*
- L'Amministrazione si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato in rapporto al numero di km. effettivi.
- Qualora si verificasse un incremento degli utenti del servizio che renda indispensabile l'incremento del numero dei mezzi da impiegare, con relativa modifica dell'importo contrattuale a base del presente capitolato, il nuovo importo contrattuale sarà calcolato esclusivamente sulla base del costo chilometrico sopra indicato, in rapporto ai chilometri aggiunti con l'incremento.
- 5.7 L'aggiudicatario dovrà comunque prendere visione dei luoghi ove potenzialmente dovrà svolgersi il servizio.
- Il concorrente dovrà, altresì, disporre di idoneo ricovero coperto a non oltre 20 chilometri dal Municipio di P.zza Borgato Soti, 11 a salvaguardia degli automezzi nei momenti di sosta del servizio scolastico. La ditta dovrà indicare il comune, la via ed il n° civico in cui è collocato detto ricovero. Detto ricovero deve essere in località adeguata per raggiungere il luogo del servizio quotidianamente e viceversa per tutta la durata dell'appalto.
- L'aggiudicatario deve produrre la documentazione fotografica relativa al ricovero ove i mezzi sono collocati e la copia dell'atto di proprietà o del vigente contratto d'affitto o d'uso in comodato o altra tipologia di atto che attesti la disponibilità della ditta, al momento della presentazione dell'offerta, all'utilizzo del sito dove è collocato detto ricovero.

- 5.8 Gli alunni frequentanti le Scuole di cui all'art. 1 e non residenti nel territorio comunale, possono usufruire dei servizi di trasporto scolastico nell'ambito del territorio stesso, unicamente nel caso di accertata capienza sugli automezzi.
- 5.9 Il servizio sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in rapporto al calendario deciso dalle autorità scolastiche che hanno autonoma competenza nella loro fissazione. Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
- 5.10 In caso di sciopero, il prestatore del servizio deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni, tranne diverse disposizioni da parte dell'amministrazione comunale o della scuola.
- 5.11 Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il prestatore del servizio è tenuto al risarcimento dei danni. In tale caso il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del prestatore.
- 5.12 Nel caso di variazioni dell'ubicazione delle sedi scolastiche, d'incremento o diminuzione delle stesse, nei limiti di chilometraggio sopra citati, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque i relativi servizi di trasporto, previa comunicazione del Comune da effettuarsi con congruo anticipo e ad aggiornare il piano di cui al successivo art. 6.
- 5.13 Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, gli automezzi non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva ed immediata sostituzione degli stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone.
- 5.14 In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.
- 5.15 Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti) agli utenti e agli uffici comunali senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. Il prestatore del servizio dovrà altresì dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.
- 5.16. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Servizio comunale competente, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornisce alla Ditta, prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni.

Art. 6 - Piano annuale dei trasporti

- 6.1 La Ditta appaltatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e tenendo conto degli elementi forniti dal Comune, sulla scorta dell'elenco degli utenti che annualmente richiedono il servizio, degli itinerari e dei tempi di percorrenza, è tenuta alla predisposizione di un programma di gestione del servizio, in modo che sia garantito il corretto e puntuale soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, che potrà essere redatto sulla falsariga dell'allegato 2) al presente Capitolato. Di qualsiasi variazione al programma annuale di gestione, la Ditta appaltatrice deve fornire tempestiva comunicazione al Comune, per iscritto. Tale programma è presentato al Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
- 6.2 Nell'ipotesi in cui, per esigenze connesse all'erogazione del servizio all'utenza, manifestatesi prima o durante lo svolgimento dello stesso, si rendesse necessario procedere all'opportuno adeguamento del programma annuale, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedervi con la necessaria tempestività.

Art. 7 - Controlli sul servizio

- 7.1 L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc.).
- 7.2 Il prestatore del servizio dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta al personale preposto ai controlli. E' previsto, in caso di rilascio di licenze di noleggio per trasporto scolastico, il controllo sul corretto utilizzo delle stesse.

Art. 8 - Caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature

- 8.1 Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al D.M. 31-01-1997 avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalle norme contenute nel D.Lgs n. 285 del 30.04.1992.
- In particolare dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi. Dieci giorni prima dell'inizio del servizio, il prestatore dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto.
- 8.2 Per l'espletamento del servizio la Ditta appaltatrice utilizza strade statali, provinciali, comunali, vicinali. Al fine di assicurare la sicurezza degli utenti, la ditta dovrà tempestivamente segnalare al Comune le condizioni che possano determinare pericolosità delle medesime strade per i provvedimenti di conseguenza.
- Il prestatore del servizio è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
- 8.3 La Ditta appaltatrice assicura altresì la funzionalità, l'efficienza e la decorosità dei mezzi impiegati. E' fatto obbligo alla Ditta di effettuare un'accurata e quotidiana operazione di pulizia dei veicoli, unitamente alla sanificazione batteriologica almeno due volte alla settimana.
- 8.4 Per l'espletamento del servizio principale il prestatore dovrà impiegare un numero di automezzi ad utilizzo esclusivo "scuolabus" di colore giallo, con capienza non inferiore a quanto indicato nell'allegato 2) al presente Capitolato, immatricolati secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della L.R. 46/94, non inferiore a due, e comunque in numero adeguato alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti. Il prestatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni di quelli in uso in caso di guasto meccanico o incidente. Il prestatore del servizio dovrà altresì avere in disponibilità per l'intera durata dell'appalto uno scuolabus di riserva, i cui dati dovranno essere riportati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 8.5 Il Comune si riserva di effettuare con propri tecnici un controllo dei veicoli prima dell'assegnazione del servizio.

Art. 9 - Personale di assistenza

- 9.1 Nei servizi di trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia è assicurata, da parte della stessa scuola dell'infanzia, la messa a disposizione di apposito personale di assistenza dei bambini trasportati. A tal proposito, la Ditta appaltatrice è tenuta a prelevare detto personale a con i tempi e modalità concordati con le scuole stesse.

Art. 10 - Personale di servizio.

- 10.1 Il prestatore del servizio dovrà individuare e nominare il Responsabile del Servizio, del quale dovrà comunicare al competente ufficio comunale il nominativo e il recapito telefonico.
- 10.2 Il prestatore dovrà gestire il servizio con sufficiente personale, utilizzato in via continuativa e sempre negli stessi mezzi (salvo i casi di malattia, ferie ed imprevisti, ove saranno previste le sostituzioni) del quale dovrà fornire apposito elenco nominativo. I conducenti dovranno essere in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto, così come sancito dal D.M. 20.12.1991 n. 448, art. 6.
- 10.3 Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino; non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman) e comunque durante i tragitti collaborando con gli accompagnatori previsti;
 - non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
 - tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
 - non fumare sul mezzo;
 - effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio;
 - osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
 - essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce, che dovrà essere utilizzato solo per i fini indicati all'art. 5, punto 15, al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'ufficio preposto;
 - effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore; ricevere copie delle ricevute di versamento delle rette da parte degli utenti e ogni documento attinente alle procedure di pagamento, da consegnare poi in unico blocco all'ufficio Istruzione.
- 10.4 L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato. Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Art. 11 - Utenti

- 11.1 Le procedure relative alla richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, come indicato nel regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, sono gestite dal Comune, il quale provvede al ricevimento delle istanze ed a comunicare alla Ditta concessionaria l'elenco dei richiedenti, oltre a tutte le altre notizie necessarie per l'organizzazione del servizio, che è a carico della ditta, come anche la predisposizione del programma annuale di gestione di cui all'art. 6.
- 11.2 Il Comune determina, con riferimento a ciascun anno scolastico, la contribuzione a carico delle famiglie degli utenti relativa alle spese di gestione del servizio di trasporto scolastico. Il Comune provvede, altresì, alla riscossione delle contribuzioni medesime, con le modalità operative sopra indicate.
- 11.3 Ai soli fini della formulazione dell'offerta, si precisa che nell'anno scolastico 2016/2017 gli alunni che hanno usufruito del servizio sono n. 73.

11.4 E' vietato il trasporto negli autobus di persone diverse dagli utenti autorizzati.

Art. 12 - Modalità di pagamento

12.1 Il corrispettivo annuo per lo svolgimento del servizio è liquidato a cura del funzionario responsabile del servizio. A fronte del servizio prestato l'Amministrazione comunale erogherà l'importo annuo a base d'asta, al netto del ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria, suddiviso in dodici rate mensili corrispondenti ai vari anni scolastici.

Il valore di ogni rata verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura presentata alla fine di ogni mese, a partire da settembre 2017 e fino ad agosto 2020.

I pagamenti avvengono entro 30 gg. dalla data di ricevimento al protocollo del Comune della fattura. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti alla Ditta appaltatrice gli interessi nella misura corrispondente al tasso debitore, sul conto corrente di Tesoreria di questo Comune.

Il Comune condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC di cui all'art. 80, c. 4 del D. L.vo 50-2016 e relative circolari INPS in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge n. 266/2002 e nel caso, anche, del D.M. 18/01/2008 n. 40.

La Ditta appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 *«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia»* e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187. È consentito l'uso di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione (art. 6, comma 5, D.L. n. 187/2010).

Art. 13 - Assicurazione e tutela degli utenti e di terzi

13.1 La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

13.2 Essa dovrà pertanto procedere a stipulare polizza assicurativa con massimali non inferiori a € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per ogni automezzo:

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

Art. 14 - Caratteristiche e requisiti del personale conducente

14.1 Per la regolare gestione del servizio la Ditta concessionaria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa. Il personale è tenuto a:

- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso nonché a curare la decorosità del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e a rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così come concordati con il Comune,
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;

- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici.
- 14.2 Il personale della conduzione dei mezzi dovrà essere fisicamente valido ed abile alle mansioni assegnate ed in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenderà utilizzare.
- 14.3 Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'adeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità, sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio. La sostituzione dovrà avvenire non oltre 10 gg. dal momento che la Ditta riceverà la richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 15 Il Trattamento dei lavoratori

- 15.1 Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio, la Ditta concessionaria è tenuta all'applicazione delle normative inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, a norma delle disposizioni in materia.
- 15.2 L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 15.3 L'appaltatore deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.
- 15.4 La ditta appaltatrice si impegna, altresì, alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia, ecc; ciò allo scopo di evitare disservizi, nell'espletamento del trasporto.
- 15.5 All'Amministrazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza volta ad accertare l'osservanza delle norme del presente capitolato.
- 15.6 I dipendenti o associati adibiti al servizio di conducente dovranno altresì possedere tutti i requisiti richiesti dalla Motorizzazione Civile ed altre disposizioni legislative in merito, indispensabili per detta mansione.

Art. 16 Gli Obblighi della Ditta aggiudicataria

- 16.1 È fatto obbligo per la ditta aggiudicataria:
- nominare un responsabile del servizio con cui il Comune possa relazionare in qualsiasi momento in ordine al servizio medesimo ed instaurare un sistema di comunicazione con tutti gli autisti dipendenti;
 - provvedere tempestivamente alla sostituzione di un eventuale bus in avaria durante l'espletamento del servizio in maniera di non creare disservizi per gli utenti;
 - segnalazione immediata alla scuola ed al Comune di mezzo in avaria durante il servizio assicurando di aver avvertito le famiglie degli utenti;
 - assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale di pari qualifica;
 - formare ed addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi ed ai compiti che dovrà svolgere;
 - comunicare l'elenco del personale utilizzato per il servizio indicando nominativo, qualifica, percorso generalmente svolto e numero di cellulare;
 - provvedere alla pulizia e sanificazione dei mezzi come previsto dall'art. 8.3;

- predisporre il piano annuale dei trasporti come indicato nell'art. 6;
- presentazione di un piano annuale delle manutenzioni ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per il servizio da eseguire preferibilmente nel periodo estivo;
- obbligo di garantire la disponibilità di almeno 1 mezzo di scorta;
- obbligo di fissare il deposito dei mezzi entro e non oltre 10 chilometri dal confine del territorio comunale;
- fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.
- Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti;
- obbligo di presentazione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi relativo alle Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 da redigere in coordinamento con la Stazione Appaltante sulla falsa riga di quello proposto all'allegato 3) al presente capitolato.
- Oltre all'osservanza di tutte le norme del presente capitolato e di ogni altro atto di gara, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali, comunali (ivi comprese le ordinanze) aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 17 - Sanzioni e penalità

- 17.1 Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato, unitamente a tutti gli altri atti di gara, saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.
- 17.2 Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00# (cento) a € 1.000,00# (mille).
- 17.3 In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sotto elencate sanzioni:
- € 100,00# ogni qualvolta vi saranno difficoltà a mettersi in comunicazione con il referente del servizio;
 - € 200,00# per accertato disservizio (ritardi, fermate non effettuate);
 - € 300,00# oltre al corrispettivo di aggiudicazione, ove il disservizio dovesse causare la mancata effettuazione di uno o più servizi giornalieri;
 - € 400,00# ogni qualvolta non venga messo a disposizione il mezzo di riserva per eventuali guasti od eventi accidentali;
 - € 150,00# in caso di mancata presentazione della Ditta concessionaria del piano di gestione del servizio relativo all'anno scolastico di riferimento di cui al precedente art. 6.
 - € 1.000,00# in caso di inosservanza agli adempimenti previsti per l'organizzazione del servizio, come disciplinato dal precedente art. 5. In tale ipotesi il Comune potrà inoltre incaricare una ditta diversa dall'assegnataria addebitando la spesa del servizio sostitutivo reso alla Ditta appaltatrice.
- 17.4 Nell'ipotesi in cui la Ditta incorra in almeno tre sanzioni anche di natura diversa, il Comune potrà risolvere il contratto prima della scadenza, rivalendosi nei confronti della ditta appaltatrice per il risarcimento dei danni subiti per l'interruzione del servizio.
- 17.5 Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 18 - Revisione periodica del prezzo

18.1 Il presente capitolato è sottoposto alla revisione prezzi calcolata sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo a partire dal secondo anno di appalto.

Art. 19 - Verifica degli adempimenti

19.1 Il Comune esercita, attraverso le proprie strutture di competenza, la vigilanza ed il controllo delle attività svolte dalla Ditta appaltatrice nella gestione dei servizi appaltati.

19.2 Il Comune può richiedere in qualsiasi momento incontri al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

20.1 È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 C.C., a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore, a carico del quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

20.2 L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta, in particolare in caso di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- accertata colpevolezza dell'appaltatore per frode anche fiscale,
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa del prestatore del servizio;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione nei tempi previsti dal presente capitolato;
- qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge regolamentari;
- qualora il prestatore del servizio infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'amministrazione;
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

20.3 Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi al prestatore del servizio, via PEC oppure via mediante raccomandata A/R, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. È comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere al prestatore del servizio la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

20.4 In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara, al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altro prestatore di servizi in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, imputando all'affidatario inadempiente le spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

20.5 È facoltà del Comune di procedere alla revoca dell'appalto, alla sospensione del servizio, alla risoluzione del contratto, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di

interesse pubblico che hanno determinato l'attivazione del servizio stesso, senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicataria.

Art. 21 - Esecuzione in danno

- 21.1 Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 17, qualora il prestatore del servizio si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altro prestatore l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.
- 21.2 Per l'esecuzione di tali prestazioni l'amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.
- 21.3 Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 22 - Corrispettivo e adeguamento

- 22.1 Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto. A fronte del servizio prestato l'amministrazione comunale erogherà l'importo annuo a base d'asta, al netto del ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria, suddiviso in dodici rate mensili corrispondenti agli anni scolastici previsti dal contratto.
- 22.2 Il corrispettivo dovuto al prestatore del servizio è liquidato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture mensili posticipate intestate al Comune di Saonara.
- 22.3 Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato.

Art. 23 - Servizi diversi

- 23.1 Oltre ai servizi integrativi previsti all'art. 4.1 del presente capitolato, a richiesta del Comune, la Ditta concessionaria è tenuta altresì ad effettuare servizi di trasporto diversi da quelli previsti nel presente capitolato, promossi dal Comune e rientranti comunque nell'attività didattica.
- 23.2 In tali casi alla Ditta è riconosciuto il corrispettivo chilometrico pari a quello applicato nel rapporto contrattuale al momento dell'effettuazione della prestazione, sempre che tali servizi possano essere effettuati con l'impiego di mezzi e di personale utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Art. 24 - Spese contrattuali e garanzie

- 24.1 Tutte le spese consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, fanno carico alla ditta aggiudicataria.
- 24.2 A garanzia degli obblighi assunti, la Ditta costituisce, cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo 50-2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- L'amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Ditta, per inadempienze contrattuali o danni, o altro imputabili alla stessa Ditta. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Ditta è obbligata nel termine di giorni 30 a

reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria. Diversamente la cauzione verrà integrata d'ufficio, sull'importo di liquidazione.

Al termine dell'appalto sarà liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della Ditta a tutti gli obblighi verso il Comune, e l'assenza di pendenze verso i dipendenti e gli Enti previdenziali e assicurativi. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato con apposito atto.

Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da Intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell'apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 - D. Lgs n° 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.

Art. 25 - Controversie

25.1 Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.

Per ogni controversia in ordine all'appalto sarà riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Padova.

Art. 26 - Rinvio a norme vigenti

26.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per accettazione da parte della ditta di quanto previsto dal presente capitolato e da tutti gli atti di gara:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. FIORENZO SALMASO